

Intermediari e documentazione del cliente: quali obblighi?

di [Danilo Sciuto](#)

Pubblicato il 28 Aprile 2022

Quali sono gli **obblighi** a carico degli **intermediari** che si assumono l'onere di inviare qualsivoglia **dichiarazione in nome e per conto del cliente**? L'Agenzia Entrate interviene fornendo alcuni **chiarimenti** a riguardo...

Obblighi degli intermediari di sottoscrizione e conservazione delle dichiarazioni fiscali trasmesse e degli altri documenti

La recentissima [risposta 217 del 26 aprile 2022 dell'Agenzia delle entrate](#) ci offre lo spunto per trattare un argomento che è sempre fonte di attenzione da parte degli operatori del settore, ossia la documentazione che gli intermediari devono fornire al cliente quando assumono l'incarico di inviare una qualsiasi dichiarazione in nome e per conto.

Vediamo allora quali sono i dubbi più frequenti, e diamo una risposta.



La sottoscrizione dell'intermediario incaricato della trasmissione

Il primo riguarda l'esistenza dell'obbligo di apporre la **sottoscrizione** (sia essa olografa o digitale) **dell'intermediario incaricato alla trasmissione**, sulla copia delle dichiarazioni oggetto di conservazione.

Al riguardo, si concorda con quanto espresso dall'agenzia, per la quale la dichiarazione inviata deve essere sottoscritta dal solo contribuente e/o sostituto e non anche dall'intermediario.

Documenti da conservare

Per quanto riguarda i **documenti da conservare**, i contribuenti e sostituti d'imposta devono conservare l'originale sottoscritto (unitamente ai documenti rilasciati dall'incaricato di predisporre/trasmettere la dichiarazione), mentre l'intermediario deve conservare la sola copia della dichiarazione trasmessa, e ciò sia in modalità analogica sia elettronica.

Naturalmente, nel caso in cui si decida di conservare solo digitalmente, occorrerà farlo a norma, ossia rispettando il DM 17 giugno 2014 (*"Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto"*) e del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale o "C.A.D.").

Quest'obbligo, è bene precisarlo, non riguarda solo le dichiarazioni, ma anche tutti gli altri documenti che gli intermediari trasmettono all'ufficio o gestiscono per i contribuenti: tali sono, ad esempio, i modelli F24, i modelli di variazione dei dati Iva, le Lipe, la dichiarazione c.d. *"esterometro"*, le *"dichiarazioni d'intento"*.

Tempi di conservazione della documentazione

Un ultimo aspetto riguarda i **tempi per i quali gli intermediari devono conservare le copie** della documentazione riguardante il cliente.

Al riguardo, la norma (l'articolo 3, comma 9-bis del Dpr n. 322/1998) prevede che la conservazione debba avvenire fino alla scadenza dei termini di accertamento del periodo d'imposta di riferimento.

Ciò significa che i tempi saranno diversi per l'Iva e per la dichiarazione dei redditi, e inoltre, la scadenza ordinaria dovrà necessariamente risentire delle eventuali proroghe disposte da peculiari previsioni normative, come spesso avviene con la legislazione di emergenza dettata da eventi imprevisti ed imprevedibili.

NdR: Potrebbe interessarti anche...

[Mancata restituzione all'ufficiale giudiziario di documentazione contabile del cliente moroso](#)

[Conservazione dei documenti in formato elettronico: le linee guida](#)

[La tenuta e la conservazione dei libri e dei documenti informatici \(con fac-simili\)](#)

[La conservazione delle dichiarazioni negli studi professionali](#)

A cura di Danilo Sciuto

Giovedì 28 aprile 2022